



Protocollo FIBa
Documento in uscita
00000801-2026
06/10/2026
ORCOL



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

TRIBUNALE FEDERALE

Nel procedimento n. 2/2026 ruolo Tribunale Federale

promosso dalla

Procura Federale Badminton

nei confronti

della Società **ASD Millennio** ed il **Sig. Domenico Romano** in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della ASD MILLENNIO - incolpati – entrambi contumaci

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Giovanna Lo Coco (Presidente)

Avv. Manuela Magistro (Componente)

Avv. Francesco Rondini (Componente Relatore)

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.09.26 emette la seguente

Decisione

In fatto.

Con atto di deferimento della Procura Federale REG. 02/2026 pervenuto il giorno 3 luglio 2026, il Procuratore Federale chiedeva la fissazione del procedimento disciplinare nei confronti della Società affiliata alla FIBA ASD Millennio ed il Sig. Domenico Romano in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della ASD MILLENNIO *per avere A) con la sua condotta violato gli artt. 2.22; 2.25 Regolamento Organico Badminton avendo iscritto un cittadino straniero tra i tesserati della propria associazione sportiva omettendo qualsiasi verifica in merito alla nazionalità dello stesso; 2.27, c.1 per aver tesserato l'atleta L.G.H. nato a Napoli il 15/01/2010, nella ASD MILLENNIO, nella piena consapevolezza che il medesimo fosse già tesserato con la Associazione Sportiva Santa Marinella. Risultato conseguito mediante l'inversione del nome con il cognome dell'atleta all'atto della registrazione del medesimo sulla piattaforma informatica della FIBa: espediente al quale si associava l'indicazione di un codice fiscale italiano, in realtà inesistente, aggirando il funzionamento del sistema informatico e rendendo così possibile il doppio tesseramento dell'atleta con conseguente mistificazione della nazionalità dello stesso, che era indicato come cittadino italiano anziché cinese. Condotta in esito alla quale faceva sì che l'atleta L. dalla settimana 7 alla 12 dell'anno 2026, giocasse per la Società Millennio, in stato di doppio tesseramento con la società Azzurra Santa Marinella nella quale era già antecedentemente tesserato.*

A) Nell'aver compiuto l'illecito sportivo di cui all'art. 9.1 Regolamento di Giustizia FIBa, ponendo in essere un'azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni sui requisiti personali, le norme per la partecipazione all'attività agonistica federale. Azione consistita nell'aver effettuato il tesseramento dell'atleta L.G. H. nato a Napoli il 15/01/2010, nella

ASD MILLENIO, nella piena consapevolezza che fosse già tesserato con la Associazione Sportiva Santa Marinella mediante l'inversione del nome con il cognome dell'atleta all'atto della registrazione del medesimo sulla piattaforma informatica della FIBa dove era indicato come G.H.L.: espediente al quale si associava l'indicazione di un codice fiscale italiano, in realtà inesistente. aggirando in tal modo il funzionamento del sistema informatico che avrebbe altrimenti precluso l'iscrizione dell'atleta e rendendo così possibile il doppio tesseramento dell'atleta mediante la mistificazione della nazionalità dello stesso, che era indicato come cittadino italiano anziché cinese.

All'udienza del 7 settembre 2026 il Collegio, composto come in calce indicato, si riuniva da remoto su piattaforma di videoconferenza Zoom.

Comparivano all'adunanza il Procuratore Federale Avv. Pasqualino Silvestre, e la Dott.ssa Valentina Leonardi per la Segreteria degli organi di giustizia FIBA.

Né la Società affiliata ASD Millennio né il Sig. Domenico Romano comparivano a detta udienza.

Pertanto, il Collegio, accertata la regolarità della notifica di convocazione ad entrambi effettuata a mezzo PEC dichiarava per l'effetto la contumacia degli incolpati sopraccitati.

La Procura Federale, Dott. Silvestre, all'udienza esponeva l'esito delle indagini svolte ed insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste ovvero l'ammenda di euro 500,00 a carico della ASD Millennio e la Sospensione/Inibizione a carico del Sig. Domenico Romano (adeguata alla gravità del dolo). Oltre ad un ulteriore indennizzo di € 150,00 a favore della Federazione.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riservava la decisione de quo.

In diritto.

Ad avviso unanime del Collegio il deferimento della Procura Federale è fondato.

Nel caso di specie la valutazione dei fatti emersi dall'attività di indagine, si rivela di semplice ed univoca soluzione.

Difatti dall'attività istruttoria espletata dalla Procura Federale è emerso in maniera palese che l'atleta oggetto del presente procedimento, sia già stato in passato tesserato per l'ASD Polisportiva Azzurra Santa Marinella.

Che quindi successivamente sia stato inserito nel sistema dall'ASD Millennio tramite l'inversione di nome e cognome e la creazione di un nuovo codice fiscale non corrispondente.

E tutto ciò per una inequivocabile condotta tenuta dai soggetti deferiti al fine di eludere il blocco informatico del tesseramento preesistente sul portale federale.

Sul piano probatorio, il deferimento fonda le convinzioni accusatorie per entrambi i soggetti deferiti.

Altresì dalle testimonianze raccolte dal Procuratore Federale nel corso delle indagini d'ufficio è emersa la totale inconsapevolezza dell'atleta e della famiglia, unitamente alla responsabilità diretta del Sig. Domenico Romano e della società da lui rappresentata.

Il Collegio, pertanto, ritiene raggiunta la palmare prova della colpevolezza dei deferiti per gli illeciti contestati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di giustizia federale che inquadra la fattispecie dell'illecito sportivo. Difatti dall'attività istruttoria espletata correttamente dalla Procura Federale è palese che la condotta tenuta dal Presidente del sodalizio sportivo sia alquanto fraudolenta e atta ad eludere in maniera inequivocabile le norme vigenti sul tesseramento federale con

un unico fine se non quello di partecipare all'attività agonistica così come espressamente disposto dall'art. 9.1 del citato Regolamento.

Altresì con riferimento alle sanzioni applicabili, sia esse principali che accessorie, tenuto conto dell'art. 51.1 del Regolamento di Giustizia vigente il Collegio ritiene di inasprire la sanzione a carico del sig. Domenico Romano motivata in ragione della carica presidenziale del sodalizio sportivo de quo rivestita da quest'ultimo.

Dagli atti, infatti, emerge una significativa, nonché rilevante, partecipazione causale alla produzione dell'evento da parte del sig. Domenico Romano, il cui comportamento è da stigmatizzare anche sotto il profilo processuale stante la mancata presentazione all'udienza nonostante la regolarità della notifica della convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli appositi registri federali.

Ed infine, a parere di questo Collegio, non può trovare qui accoglimento la richiesta della Procura Federale di applicare a carico della Società sportiva ASD Millennio la sanzione accessoria consistente in un indennizzo a favore della Federazione Italiana Badminton. E ciò in quanto la fattispecie in esame non rientra tra quelle tassativamente indicate all'art. 40 Regolamento di Giustizia Federale.

p.q.m.

questo Tribunale Federale adito definitivamente pronunciando dichiara di accogliere il deferimento della Procura Federale per le incolpazioni ascritte e di infliggere le seguenti sanzioni:

- Per la Società ASD Millennio l'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).
- Per il Sig. Domenico Romano, in proprio ed in qualità di Presidente *pro tempore* della ASD Millennio, la sospensione a tempo determinato per mesi 6 (sei).

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per la comunicazione alle parti e al Segretario Generale FIBa.

Così deciso il giorno 05.10.2026 e sottoscritto digitalmente dai componenti del Tribunale.

Il Presidente

Avv. Giovanna Lo Coco

Avv. Manuela Magistro

componente

Avv. Francesco Rondini

componente relatore